

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente come di seguito ricostruisce i fatti accaduti. In data 19/03/2025, concludeva una vendita a distanza e riceveva da parte dell'acquirente un *link*, nel quale inseriva il proprio Iban e BIC/SWIFT, al fine di ricevere l'accredito della somma di circa € 1.400,00. Dopo alcuni giorni, si accorgeva che la somma non era arrivata e contattava l'operatrice telefonica dell'intermediario convenuto, la quale confermava la correttezza dei passaggi effettuati, informandolo che non poteva fare altro per aiutarlo. Tanto premesso, lamenta che la resistente, pur avendo a disposizione lo screen del link del PSP ordinante e la risposta di quest'ultimo, in cui faceva presente che doveva essere il PSP beneficiario ad avviare le procedure necessarie, non si rendeva disponibile ad aiutarlo in alcun modo.

Parte ricorrente si rivolge all'ABF e chiede di ricevere documentazione *“che attesta il rigetto della somma”* attesa, di circa € 1.400,00; *“il contatto fra le due parti (intermediari) in merito al pagamento non ricevuto”* e, *“in caso di ulteriore rifiuto e negazione dei primi due punti”*, il rimborso della somma o di parte di essa come stabilito dal Collegio, come risarcimento per il disagio subito.

L'intermediario nelle controdeduzioni, premette che il ricorrente è titolare della carta n.***935 e evidenzia che egli non allega documentazione alcuna attraverso la quale sia possibile ricostruire la frode subita. In via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione passiva, in quanto il pagamento

veniva eseguito tramite altro istituto di credito, mentre l'intermediario convenuto veste meramente il ruolo di banca beneficiaria del bonifico oggetto di contestazione (cfr. decisione del Collegio di Milano n. 1/25), argomentando che è da escludere una sua responsabilità (risarcitoria) o la presenza di un nesso causale con la perdita subita, essendo totalmente estraneo al rapporto sottostante e dovendo imputarsi in via esclusiva, o in ogni caso nella maggior parte, al ricorrente tutti gli effetti della presente vicenda. Precisa che all'esito delle verifiche svolte non è emerso alcun bonifico di € 1.400,00 in accredito sulla carta del ricorrente e che, come già precedentemente comunicato nel riscontro al reclamo, l'eventuale richiamo di operazioni di bonifico può essere eseguito solo se inviato dall'istituto di credito ordinante, tramite apposito sistema di messaggistica interbancaria. Conclude che resta pertanto esclusa qualsiasi sua responsabilità in riferimento all'asserita truffa, dal momento che la stessa non ricade su eventuali bonifici effettuati, ma su un contratto tra le parti, sottostante i bonifici, al quale la convenuta è del tutto estranea. Aggiunge che eventuali ulteriori verifiche possono essere effettuate solo fornendo il TRN, ovvero il codice identificativo unico del bonifico.

Chiede in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto dello stesso.

DIRITTO

Il Collegio esamina in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva eccepita dalla resistente in quanto veste il ruolo di banca beneficiaria del bonifico oggetto di contestazione, mentre il pagamento veniva eseguito tramite altro istituto di credito.

Come rilevato dalla resistente, l'orientamento dell'ABF in caso di domanda di restituzione dell'indebito nei casi simili a quello in esame è di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario PSP del beneficiario, sottolineando che *“il soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito è l'accipiens stesso, ma non l'eventuale prestatore di servizi di pagamento che agisca per conto di lui”* (Cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1/2025 e Collegio di Coordinamento, decisione n. 6886/2022).

Per quanto debba ritenersi inammissibile una domanda di rimborso delle somme non accreditate, nel caso di specie, tuttavia, la domanda del ricorrente, formulata come richiesta di “rimborso della somma o di parte di essa...a compensazione del disagio subito”, può ritenersi meramente risarcitoria e non di ripetizione dell'indebito ed in quanto tale verrà nel prosieguo esaminata nel merito.

Ciò posto, parte ricorrente chiede: (a) la condanna dell'intermediario convenuto alla consegna della *“documentazione che attesta il rigetto della somma”* che doveva ricevere con bonifico nonché all'attivazione di un *“contatto”* con l'intermediario ordinante *“in merito alla questione legata al pagamento non ricevuto”*; (b) in via subordinata, il *“rimborso della somma o di parte di essa...a compensazione del disagio subito”*.

(a) Si osserva che l'orientamento consolidato dei Collegi è nel senso di ritenere che le domande volte ad emettere una condanna ad un *“facere”* infungibile non rientrino nella propria competenza e, pertanto, siano inammissibili. Peraltro, l'intermediario resistente afferma, nelle controdeduzioni, che *“all'esito delle verifiche svolte non è emerso alcun bonifico di € 1.400,00 in accredito sulla carta del ricorrente”* e che *“ulteriori verifiche possono essere effettuate ... solo fornendo il TRN, ovvero il codice identificativo*

unico del bonifico". (b) Il ricorrente non produce contabili di avvenuta esecuzione di un bonifico a suo favore o documentazione attestante il "rigetto" di bonifico da parte della convenuta. Consta agli atti solo uno *screenshot* contenente un messaggio del PSP ordinante nel quale risulta indicato l'invio di una somma con moneta ufficiale della Romania. Il Collegio osserva, alla luce del mancato accredito della somma, che il ricorrente probabilmente è stato vittima di una truffa, per quanto non sia in atti alcuna denuncia effettuata dallo stesso, il quale ritiene la convenuta responsabile di non essersi attivata per "*avviare le procedure necessarie*", come a suo avviso richiesto con un messaggio ricevuto in chat dal PSP ordinante. Si tratta tuttavia di un messaggio che non contiene alcun preciso riferimento ad una transazione ma un semplice invito a contattare "la banca e/o le autorità locali". Non sono in atti pertanto elementi che possano far ritenere l'intermediario convenuto responsabile per il danno subito dal ricorrente ed il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso parzialmente inammissibile, non accoglie nel resto.

IL PRESIDENTE